

N. 1766/2017 SENT.
N. 855/2017 R.G.
N. 10228/2017 R. Cron.
N. / Reg. Rep.

**GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, avv. Aniello Di NOIA, ha pronunciato all'udienza del 13.9.2017 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 855/2017 R.G., vertente

TRA

Cecere Antonio (CCRNTN51S02F1110), elett. dom. in Frattamaggiore (NA), via Padre Mario Vergara, 24, presso lo studio dell'avv. Maria Ruggiero (RGGMRA64R71F839B), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

Prefettura di Caserta (80002190611), in persona del Prefetto p.t., dom. in Caserta, piazza della Prefettura, 2

OPPOSTA

Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s.

Conclusioni: come da atti e verbale d'udienza del 13.9.2017.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso proposto in data 19.5.2017, il ricorrente ha proposto opposizione avverso i verbali di contestazione n. 747041329, n. 747041524 e n. 747041427 della Legione Carabinieri Campania - Stazione di Castel Volturno per violazioni accertate in data 3.2.2017, chiedendone l'annullamento.

Acquisita documentazione, all'udienza odierna, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti, letto in udienza.

L'opposizione è fondata e merita di essere accolta.

Il ricorrente ha allegato e provato che al momento dell'infrazione di cui ai verbali impugnati non era più proprietario del veicolo tg. CA307MR, avendolo venduto, in data 05.04.2016, a D'Angelo Ciro, nato a Casandrino (NA) il 10.10.1952 (cfr. atto di vendita in atti).

Al riguardo, va osservato che gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione, ancorchè non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti e, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 c.d.s. e 6 L. n. 689/1981, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria (Cass. n. 3340/1999).

Pertanto, alla luce dei documenti prodotti, il ricorrente non è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento delle sanzioni amministrative, atteso che, al momento del fatto, il veicolo non era più nella sua disponibilità.

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto del comportamento delle parti, delle questioni trattate e delle risultanze processuali, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Cecere Antonio avverso i verbali di contestazione n. 747041329, n. 747041524 e n. 747041427, così provvede:

- a) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara Cecere Antonio non tenuto al pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai verbali impugnati;
 - b) dichiara compensate le spese di giudizio;
- Così deciso in Frattamaggiore il 13.9.2017

Il Giudice di pace
Avv. Aniello di Noia

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
DECRETATO IN CAMERA

18 NOV 2017

Il Carcefiere,
Dott. Giancarlo Frattulillo

